



COMUNE di VIONE

PROVINCIA di BRESCIA

P.zza Vittoria, 1 - 25050 Vione (BS)

tel. 0364/94131-906154 - fax 0364/948528 E-mail uff.segreteria@comune.vione.bs.it cod. fisc.00837510171

N. RP. _____

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 42 Regolamento di Organizzazione)

Io sottoscritto Funzionario incaricato attesto che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 24 GEN. 2026, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Lì 24 GEN. 2026

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Paola Rossini *

(*documento firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. 20 del Registro Servizio

OGGETTO: **APPROVAZIONE RUOLO DEI TRIBUTI COMUNALI RELATIVI ALLA "TASSA SUI RIFIUTI (TARI)" - ANNO 2024.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciassette del mese di Maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 02.04.2016, esecutiva ai sensi di Legge;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127, della Legge 16 giugno 1998, del D.Lgs 03 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80, il cui ultimo aggiornamento è avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 in data 02.01.2020, con la quale si è proceduto alla ricognizione e successiva riconferma dei Responsabili dei Servizi;
- il decreto n. 112 in data 02.01.2020 con il quale il Sindaco ha proceduto alla nomina del responsabile del servizio economico e finanziario con decorrenza dalla predetta data e sino alla scadenza del mandato amministrativo, salvo revoca;
- la deliberazione consiliare n. 05 del 08/03/2024, con la quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 09.03.2024 con la quale è stato approvato il piano di assegnazione degli obiettivi gestionali ed i relativi criteri operativi per l'anno 2024;

RICHIAMATI inoltre:

- il vigente Regolamento comunale per la Disciplina generale delle entrate, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 16.03.2007, esecutiva ai sensi di legge;
- la cosiddetta mini-riforma tributaria apportata dalla Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), inerente la gestione della entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni (ad es. l'obbligo di arrotondamento all'euro dell'importo totale di ogni tributo a carico del singolo contribuente), nonché le novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016 (L. 28.12.2015, n. 208) e dal D.Lgs. 158/2015;

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATI:

- la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), articolo 1, commi da 639 a 731 che ha introdotto l' "Imposta Unica Comunale" (IUC) – in vigore fino all'anno 2019 – costituita da n. 3 componenti: il regime di prelievo di natura tributaria sul ciclo di raccolta e smaltimento rifiuti "Tassa sui Rifiuti" (TARI) (sostitutivo della precedente TARES), l' "Imposta municipale propria" (IMU) ed il "Tributo per i Servizi Indivisibili" (TASI);
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, dall'anno d'imposta 2020 sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando invece in vigore la TARI con la relativa disciplina;
- il vigente *Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti "TARI"*, approvato con Delibera consiliare n. 05 del 08.04.2023, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con validità ed efficacia a partire dal 1° Gennaio 2023;

VISTE:

- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;
- la deliberazione nr. 363/2021/R/rif del 03.08.2021 dell’Autorità di regolazione per energia reti ed Ambiente con la quale è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la determina nr. 2/2021/Drif in data 04/11/2021 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) avente ad oggetto: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, con la quale sono stati individuati gli atti da trasmettere all’ARERA, per l’approvazione del PEF 2022-2025;
- la Deliberazione 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l’introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

VISTE:

- la Delibera consiliare n. 11 del 30.04.2022 di approvazione del Piano Economico Finanziario PEF per il periodo 2022/2025;
- la Delibera consiliare n. 09 del 29.04.2024 di approvazione dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario PEF per il corrente biennio 2024/2025 in funzione dei costi di esercizio del Comune di Vione e di quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade ed utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2) ed ai sensi degli atti citati ai punti precedenti;
- la Delibera di Giunta comunale n. 83 del 17.12.2022 di approvazione della “Carta della Qualità del Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani” ai sensi del ‘*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*’ – TQRIF (approvato dall’ARERA con la delibera 15/2022/R/rif.);
- la Delibera consiliare n. 10 del 29.04.2024 di approvazione delle tariffe TARI per l’anno d’imposta 2024 in corso;

PRESO ATTO che la Delibera ARERA n. 386/2023 ha introdotto, a partire dall’anno d’imposta 2024, l’applicazione da parte del Comune a tutte le utenze TARI di 2 cosiddette “componenti perequative” UR1a ed UR2a, quali componenti aggiuntive rispetto alla Tari e da includersi negli Avvisi di pagamento della stessa per coprire i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e quelli legati ad eventi calamitosi e quindi destinate a coprire costi specifici, da intendersi comunque non come maggiorazioni TARI e non dipendenti dai metri quadri dell'utenza, ma da applicarsi in misura fissa ad ogni utenza TARI sia domestica che non domestica nel modo seguente:

- **UR1,a** (costo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.): misura = 0,10 €/utenza;
- **UR2,a** (costo per coprire le agevolazioni per eventi eccezionali/calamitosi, che richiedono interventi special): misura = 1,50 €/utenza;

e quindi totali € 1,60 per utenza sia domestica che non domestica, per cui gli importi complessivi che ne deriveranno dipenderanno dal numero delle utenze Tari;

DATO ATTO che le entrate derivanti da tali componenti perequative non sono di spettanza comunale, ma che il Comune, ai sensi della delibera ARERA n. 386/2023, provvede a riscuoterle contestualmente alla TARI come *partita di giro* e successivamente, nei tempi e modi stabiliti dalla normativa, a rendicontarle e poi a riversarle a favore della *Cassa per i servizi energetici e ambientali* (ente pubblico CSEA);

PRESO ATTO

- che l’art. 19 – 4° comma – del D.Lgs. 20.12.1992, n. 504 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 1993 un tributo annuale a favore delle province a fronte dell’esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale riguardanti l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi delle emissioni, nonché la tutela, la difesa e valorizzazione del suolo (c.d. “TEFA”);
- che l’art. 1, comma 666, della citata L. 147/2013 prevede espressamente l’applicazione del TEFA al vigente tributo TARI;
- che l’art. 38-bis del D.L. 26.10.2019, n. 124, come convertito con modifiche ed integrazioni dalla L. 19.12.2019,n. 157, integra l’art.19 del D.Lgs. 504/92 in modo da stabilire che dal 1° giugno 2020, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia, la misura del tributo TEFA in argomento è fissata al 5% del prelievo TARI stabilito da ciascun Comune a norma di legge - come confermato altresì con decreto del 1° luglio 2020 del Direttore generale delle Finanze del MEF;
- che il Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 275 del 06.09.2023 recepisce la misura percentuale di cui ai punti precedenti determinando espressamente per l’anno 2024 la tariffa TEFA in argomento al 5%;

CONSIDERATO inoltre che, in base al citato art. 38-bis del DL 124/2019 come convertito con L. 157/2019, dal 1° giugno 2020, per i pagamenti TARI effettuati con versamento unitario di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/07 (ovvero con modello F24), la struttura di gestione di cui all’art. 22, comma 3, del medesimo decreto provvede direttamente a trattenere e riversare il TEFA alla Provincia, al netto della commissione di cui al comma 5 dell’art. 19 del D.Lgs. 504/92 e che solo in caso di versamenti TARI effettuati da parte dei contribuenti a decorrere dal 1° luglio 2020 e relativi all’anno d’imposta 2020 mediante bollettino di c/c postale o bonifico o altro strumento elettronico i Comuni dovranno provvedere al riversamento del corrispondente TEFA alla Provincia, al netto della commissione dello 0,30% delle somme riscosse;

CONSIDERATO che il Comune di Vione provvede direttamente ed in proprio alla riscossione della TARI;

VISTO il prospetto riepilogativo relativo al Ruolo ordinario TARI - anno d’imposta 2024 - elaborato in data odierna 17.05.2024 tenendo puntualmente conto di tutta la succitata vigente normativa, dei citati Regolamenti comunali e considerata la suddetta percentuale provinciale;

RITENUTO dover approvare il Ruolo TARI 2024 oggettivato;

VISTI il vigente Regolamento di Contabilità ed il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** il Ruolo dei tributi comunali relativi alla TARI – **anno 2024:**

per la complessiva somma di € 261.439,23

per un numero di utenze pari a:

utenze domestiche (D): 1.854 - utenze non domestiche (N.D.): 40

così come risulta dal seguente riepilogo:

			IMPORTO
TARI (utenze D. + N.D.)			€. 246.067,00
Componenti perequative (utenze D. + N.D.): UR1a UR2a			€ 189,40 € 2.841,00
TRIBUTO PROVINCIALE (5%)	(utenze D. + N.D.)	€ 12.321,66	
Arrotondamenti (L. 296/06))			€ 20,17
TOTALE CARICO			€ 261.439,23

2. **DI ACCERTARE** a tal fine in conto del capitolo di bilancio in entrata 1010161 la cifra di € 246.067,00 a titolo di TARI ruolo ordinario 2024 e relativi arrotondamenti;

3. **DI PROVVEDERE** nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa alla comunicazione ed al riversamento alla *Cassa per i servizi energetici e ambientali* (CSEA) delle somme riscosse a titolo di componenti perequative UR1a (€ 189,40) ed UR2a (€ 2.841,00) accertandole in conto del capitolo entrata 1010151 ed uscita 0104104 del corrente bilancio;
4. **DI DEMANDARE** ad eventuali atti successivi i necessari adempimenti ai fini di liquidazione e riversamento alla Provincia di Brescia delle somme riscosse a titolo di TEFA in caso di versamenti TARI effettuati dai contribuenti con metodi di pagamento diversi dal modello F24 - accertandole in conto del capitolo entrata 9020005 ed uscita 9901702 del corrente bilancio;
5. **DI DARE ATTO** che, in base a quanto stabilito dal Consiglio comunale nell’art. 30 del vigente Regolamento comunale TARI (approvato con delibera consiliare n. 05/2023) e come ribadito nella citata delibera consiliare n. 10 del 29.04.2024, per il corrente anno d’imposta 2024 la riscossione della tassa in argomento è organizzata in:
- n. 2 RATE, aventi rispettivamente scadenza in data: 1°Giugno 2024 e 1° Dicembre 2024
(con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza del 1° Giugno 2024);
6. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line;
7. **COPIA** della presente viene trasmessa al Sindaco, al Segretario comunale ed al Messo Comunale ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici comunali;
8. **DI ATTESTARE**, infine, per il controllo di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10.10.2012 n. 174, la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Rossini Paola

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO**
F.to Chiappini Angela

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	
Il Responsabile del Servizio finanziario Chiappini Angela, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia PARERE FAVOREVOLE.	
Vione, 17.05.2024	Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Angela Chiappini